

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI SANDIGLIANO – SAGLIANO MICCA
MIAGLIANO – CALLABIANA E PIEDICAVALLO PER IL
SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventicinque il giorno dodici del mese di febbraio , tra **il Comune di Sandigliano**, rappresentato dal Sindaco Masiero Mauro (C.F. MSRMRA60L14D938J), con sede in Sandigliano, Via Antonio Gramsci n. 55 autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2025 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

e

Il Comune di Sagliano Micca, rappresentato dal Sindaco Blotto Alessandro (C.F. BLTLSN75L16A859S), con sede in Sagliano Micca, Piazza Pietro Micca n. 5 autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2025 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

e

Il Comune di Miagliano, rappresentato dal Sindaco Mognaz Alessandro, (C.F. MGNLSN77R04A859K), con sede in Miagliano Piazza Martiri Liberta' n. 3 autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2025 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

e

Il Comune di Callabiana rappresentato dal Sindaco Gibello Andrea (C.F. GBLNDR66T28L436V), con sede in Callabiana Frazione Fusero n. 3 autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2025 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

e

Il Comune di Piedicavallo rappresentato dal Sindaco Rosazza Prin Carlo, (C.F. RSZCRL63P29A326I), con sede in Piedicavallo Via IV Novembre n. 2 autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2025 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

le Amministrazioni comunali di cui sopra con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, del Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020 e della Circolare del Ministero dell'Interno Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 14449 del 01/12/2020.

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Sandigliano, Sagliano Micca, Miagliano, Callabiana e Piedicavallo convenzionano con il presente atto, a norma dell'art. 98 del d.lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/97, l'ufficio di segretario comunale dei rispettivi enti, alle condizioni previste nel presente accordo.

Oggetto della convenzione è, quindi, la conduzione in forma associata del relativo ufficio e, cioè, servirsi delle prestazioni professionali di un solo segretario comunale che è individuato con le modalità di cui al successivo articolo 3.

ART. 2 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, dalle funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed ogni altra funzione conferitagli dai sindaci dei comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.

2. Il segretario della sede di segreteria convenzionata dipende, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei sindaci della convenzione a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.

4. La graduazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 60 del CCNL 16/07/2024 è effettuata dal sindaco del comune capofila previa acquisizione dei dati necessari da parte degli altri enti aderenti alla convenzione.

5. La retribuzione di risultato è attribuita al segretario comunale sulla base di autonome valutazioni rispettivamente effettuate da parte dei sindaci della convenzione. L'importo determinato in forza delle valutazioni grava sui rispettivi comuni nelle medesime percentuali di riconoscimento dell'indennità effettuata dagli stessi.

ART. 3 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Sandigliano, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 21/10/2020, assume il ruolo di Comune capo convenzione e ciò con particolare riferimento alla gestione dei rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati, e del trattamento economico del Segretario Comunale e quant'altro ad essi connesso.

Al Sindaco capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del Segretario comunale, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D.P.R. 465/1997, previa intesa con i Sindaci di Sagliano Micca, Miagliano, Callabiana e Piedicavallo.
- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con i Sindaci dei Comuni Sagliano Micca, Miagliano, Callabiana e Piedicavallo, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 4 – MODALITÀ OPERATIVE

Il Segretario, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli Enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

ART. 5 SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO ASSENTE O IMPEDITO.

In caso di assenza dal servizio, o impedimento all'esercizio delle funzioni, del segretario titolare della sede convenzionata, le Amministrazioni, secondo il proprio ordinamento, provvederanno, ciascuna per sé, a nominare il sostituto, nelle forme consentite dalla legge, ed a darne tempestiva comunicazione all'Organo di Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Spetta al Segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.

A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al segretario ai sensi della legge e dei CCNL (compreso il cd galleggiamento), in conformità a quanto stabilito nell'art. 62 del CCNL 16/07/2024, dalle spese per il servizio mensa, dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte dei comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai segretari comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di segretario comunale a beneficio dei comuni convenzionati.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2bis della L. 114/2014 per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.

Al Segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

L'Ente capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e al recupero delle spese a carico dei Comuni di Sagliano Micca, Miagliano, Callabiana e Piedicavallo. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal vigente contratto di categoria dei Segretari, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione:

- Comune di Sandigliano	30 %	(11 ore)
- Comune di Sagliano Micca	25 %	(9 ore)
- Comune di Miagliano	17 %	(6 ore)
- Comune di Callabiana	14 %	(5 ore)
- Comune di Piedicavallo	14 %	(5 ore)

Eventuali e ulteriori oneri derivanti da incarichi strettamente legati alle specifiche necessità del singolo ente, saranno a carico del Comune nell'interesse del quale tali incarichi vengono effettuati.

Il Comune capo convenzione cura annualmente la redazione del riparto delle spese del servizio convenzionato e lo trasmette ai comuni facenti parte della convenzione entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello cui il riparto è riferito. I Comuni di Sagliano Micca, Miagliano, Callabiana e Piedicavallo provvedono al rimborso delle quote a suo carico, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Il Comune capo convenzione può chiedere ai Comuni facenti parte della convenzione entro il 30 giugno di ogni anno l'erogazione di un acconto sulle spese in misura non superiore al 70 % del totale delle spese sostenute l'anno solare precedente.

ART. 7 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione ha durata di anni cinque a partire dalla data di assunzione in servizio del Segretario nella segreteria convenzionata e potrà essere rinnovata con apposite deliberazioni in tal senso. Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle cinque Amministrazioni;

b) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 180 giorni.

Nei casi di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.M. 21/10/2020, il Segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila.

ART. 8. REVOCA.

La revoca del segretario titolare dell'ufficio può avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del D. Lgs. 267/2000, art. 15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, e comunque secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

ART. 9. CLAUSOLE FINALI.

Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere deliberate da parte dei consigli comunali di entrambi i comuni convenzionati.

Copia della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte da parte dei rispettivi consigli comunali e dalle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n.465/97 e dell'art. 2, comma 2 del DM 21.10.2020, alla competente sezione regionale dell'Albo.

Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo status o le funzioni del segretario comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.

Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Sindaco del Comune di Sandigliano

Il Sindaco del Comune di Sagliano Micca

Il Sindaco del Comune di Miagliano

Il Sindaco del Comune di Callabiana

Il Sindaco del Comune di Piedicavallo